

Discrezionalità del Giudice disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 6 dicembre 2019

La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 6 dicembre 2019